

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Dipartimento Regionale Urbanistica
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
- VISTO** l'art. 68 della legge regionale del 27 Aprile 1999 n. 10;
- VISTA** la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
- VISTA** la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025, con il quale al Dott. Giuseppe Battaglia è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;
- VISTE** le note del Comune di Torrenova, prot. n. 1594 e 1596 del 30.01.2025 e n. 1653 e 1663 del 31.01.2025 acquisite rispettivamente all'ARTA/DRU prot. n. 1601 del 30.01.2025 - n. 1611 del 31.01.2025 - n. 1661 del 03.02.2025 e n. 1704 del 03.02.2025, con le quali è stato comunicato a questo Dipartimento quanto statuito con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 27.01.2025;
- VISTA** la delibera consiliare, n. 01 del 27.01.2025, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, con la quale è stato espresso *“di procedere alla sanatoria amministrativa dell’opera pubblica in oggetto indicata nella sua conformazione attuale ... ed alla contestuale acquisizione della deroga ai sensi dell’art. 46 bis della L.R. n. 19/2020 e s.m.i. per la parte in atto difforme al P.R.G. vigente, ricadente nella fascia dei 150 m dalla battigia”* del mare, *“di confermare la sussistenza dell’interesse pubblico posto a fondamento della realizzazione dell’opera e di approvare ai fini urbanistici la localizzazione dell’intervento nella sua conformazione attuale, secondo la destinazione d’uso già approvata con DDG n. 17/2016 per la mobilità ciclo-pedonale”*;
- VISTA** la nota del Responsabile del Settore Gestione Territorio del Comune di Torrenova, prot. n. 8854 del 6.06.2025 acquisita all'ARTA/DRU in data 9.06.2025 prot. n. 9021, con la quale è stato trasmesso l'avviso per la pubblicazione sul sito dell'ARTA/DRU, ai sensi dell'art. 26 comma 15 L.R. n. 19/2020, della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 4.06.2025;
- VISTA** la delibera consiliare, n. 8 del 4.06.2025, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, con la quale, nell'approvare la proposta di deliberazione n. 8 del 28.05.2025, si è ritenuto *“di confermare integralmente il contenuto della deliberazione di C.C. n. 01 del 27/01/2025.. la sussistenza dell’interesse pubblico”* e *“di approvare, ai fini urbanistici, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.m.ü., il progetto per la localizzazione dell’intervento nella sua conformazione attuale che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico, secondo la destinazione d’uso già approvata con DDG n. 17/2016 per la mobilità ciclo-pedonale..”*;
- VISTA** la nota DRU, prot. n. 3367 del 27.02.2025, con la quale è stata comunicata al Comune di Torrenova l'improcedibilità dell'istanza prodotta in quanto carente di atti necessari all'istruttoria;
- VISTA** la nota del Comune di Torrenova, prot. n. 17155 del 13.11.2025 assunta all'ARTA/DRU in pari data prot. n. 17547, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa in riscontro alla nota DRU prot. n. 3367/2025;
- VISTA** la delibera consiliare, n. 22 del 29.10.2025, relativa all'esame delle osservazioni

- pervenute e determinazioni in ordine alle stesse;
- VISTE** le osservazioni di Legambiente Nebrodi assunte in data 18.06.2025 al protocollo comunale n. 9592;
- VISTE** le deduzioni alle osservazioni di cui alla nota del Responsabile del Settore Gestione del Territorio prot. n. 15585 del 10.10.2025;
- VISTO** il parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, prot. n. 6730 del 18.04.2025, aggiornato rispetto a quello reso di cui alla nota, prot. n. 7516 del 28.11.2019, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- VISTO** il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, prot. n. 49446 del 14.04.2025, ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001 con specifico riferimento alle condizioni espresse nel precedente parere prot. n. 273861 del 29.08.2013 reso ai sensi dell'art. 13 L. n. 64/1974, ribadito con nota prot. n. 144809 del 28.11.2024, che viene confermato;
- VISTA** la certificazione del Segretario Comunale, prot. n. 17069 dell'11.11.2025, attestante la regolarità della pubblicazione ai sensi dell'art. 26, commi 15 e 16, L.R. n. 19/2020;
- VISTA** la copia dell'avviso di pubblicazione e ricevuta di pubblicazione su GURS;
- VISTI** gli allegati alla delibera consiliare n. 8/2025 relativi alla Tav. 01 "Planimetria in scala con sovrapposizione tra intervento previsto nel vigente PRG approvato con D.A. n. 62 del 24 maggio 2017 e intervento realizzato" ed alla Tav. 02 "1) Inquadramento 1:5000; 2) Sovrapposizione e ortofoto su planimetria generale; 3) Sovrapposizione tracciato realizzato su fogli catastali";
- VISTA** la nota, prot. n. 84610 del 10.12.2025 assunta all'ARTA/DRU in data 12.12.2025 prot. n. 19123, con la quale è stato inoltrato, da parte dell'Area 2/DRA – Demanio Marittimo, il *"parere favorevole ai soli fini demaniali .. condizionato agli esiti della procedura di regolarizzazione amministrativa di competenza di codesto Dipartimento dell'Urbanistica"*;
- VISTA** la nota DRU, prot. n. 18856 del 5.12.2025, con la quale è stato rilevato che la documentazione presentata non risultava esaustiva ai fini istruttori di questo Dipartimento;
- VISTA** la nota del Genio Civile di Messina, prot. n. 144959 del 22.12.2025 assunta all'ARTA/DRU in data 23.12.2025 prot. n. 19708, con la quale è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001 ex art. 13 L. n. 64/1974, ribadendo la compatibilità dell'area interessata dal tracciato stradale;
- VISTA** la nota del Comune di Torrenova, prot. n. 8240 del 19.05.2026 assunta all'ARTA/DRU in data 20.05.2026 prot. n. 7819, con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione in riscontro alla nota DRU prot. n. 18856/2025;
- VISTI** gli elaborati tecnici integrativi di cui alla nota comunale prot. n. 8240/2026 inerenti la relazione tecnica descrittiva dell'intervento nella configurazione post operam, la Tav. 03 "Dettaglio sezione trasversale tipo (progetto)" e la Tav. 04 "Sezioni trasversali post opera";
- VISTA** la delibera di Consiglio Comunale, n. 15 del 15.05.2026, con la quale si è preso atto dei pareri di competenza, rispettivamente, del Demanio Marittimo di cui alla nota prot. n. 84610/2025 e dell'Ufficio del Genio Civile di cui alla nota 144959/2025 nonché della documentazione integrativa, redatta dall'U.T.C., in riscontro alla nota DRU prot. n. 18856/2025;
- VISTA** la nota del Comune di Torrenova, prot. n. 8564/2026 assunta all'ARTA/DRU in data 8520 del 3.06.2026, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati tecnici in formato cartaceo;
- VISTE** le note dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza Regione Siciliana, prot. n. 13651 del 9.06.2026 assunta all'ARTA/DRU in pari data prot. n. 8976 e prot. n. 13866 dell'11.06.2026 assunta all'ARTA/DRU in pari data prot. n. 9137, con le quali è stato trasmesso esposto, datato 5.06.2026, della Legambiente Nebrodi, ai fini delle valutazioni di competenza, in relazione ai punti ivi riportati;
- VISTA** la proposta di parere, n. 10 del 24.06.2026, del Servizio 3/DRU, che di seguito parzialmente si trascrive:
- "Per quanto sopra rappresentato, si **propone**, per gli aspetti di competenza di questo Servizio ed alla luce dei superiori considerata, che possa concedersi la deroga ex art.*

46 bis L.R. n. 19/2020 e s.m.i. finalizzata all'approvazione, ai sensi dell'art. 19 DPR n. 327/2001 e s.m.i., del progetto di cui alla regolarizzazione amministrativa della strada litoranea e conferma dell'interesse pubblico dell'opera realizzata, nel rispetto della destinazione d'uso di mobilità ciclo-pedonale, di cui alle delibere consiliari n. 1/2025 e n. 8/2025”.

VISTA la nota, prot. n. 10228 del 2.07.2026, con la quale la suddetta proposta di parere è stata trasmessa alla Segreteria del CTS - Servizio 6/DRU ai fini dell'acquisizione del parere di competenza di cui all'art. 52 della L.R. n. 19/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Scientifico, trasmesso al Servizio 3/DRU di cui alla nota prot. n. 14401 del 25.09.2026 del Servizio 6/DRU, espresso con il voto, n. 18 del 23.09.2026, che di seguito parzialmente si trascrive:

“... Omissis...

Visto che, ai fini della concessione della deroga in argomento, in sede di CTS è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, secondo quanto previsto dall'art. 46 bis della L.R. n. 19/2020 e s.m.i., “con l'osservanza delle procedure dell'art. 16 della L.R. n. 78/76 e s.m.i.”, che al 2° comma così dispone “previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (C.T.S.) all'interno del quale è presente anche il Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio”;

Visto che l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso la nota n. 107786 del 22/09/2026, con la quale rinvia agli allegati pareri espressi con nota n. 273861 del 29/08/2013 e successiva n. 144959 del 22/12/2025, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il contenuto della proposta favorevole dell'Ufficio e del parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. chiamata ad esprimersi ai sensi della norma sopra richiamata.

Per quanto sopra il Comitato esprime

PARERE

favorevole alla concessione della deroga ai sensi dell'art. 46 bis della L.R. n. 19/2020 e s.m.i., in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n° 10 del 24.06.2026 del Servizio 3, che è parte integrante del presente voto, e del parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina reso in sede di CTS”.

VISTO il DDG, n. 225 del 28.09.2026, con il quale “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 bis L.R. n. 19/2020 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto espresso nel parere, n. 18 del 23.09.2026, del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 15 della L.R. n. 78/1976 finalizzata all'approvazione, ai sensi dell'art. 19 DPR n. 327/2001 e s.m.i., del progetto di cui alla regolarizzazione amministrativa della strada litoranea e conferma dell'interesse pubblico dell'opera realizzata ricadente nel Comune di Torrenova, nel rispetto della destinazione d'uso di mobilità ciclo-pedonale, di cui alle delibere consiliari n. 1/2025 e n. 8/2025”;

VIST la successiva nota del Soprintendente BB.CC.AA., prot. n. 14451 del 29.09.2026, acquisita all'ARTA/DRU in pari data prot. n. 14632, con la quale “annulla il provvedimento prot.n. 0006730 del 18/11/2025, emesso nell'ambito della procedura di deroga all'art.15, lett.a), della legge regionale 78/1976, con applicazione dell'art. 46/bis della legge regionale 19/2020, in quanto adottato in forma illegittima per mancanza degli atti necessari all'istruttoria tecnica” e “determina che il provvedimento espresso con nota prot. n. 0007516 del 28/11/2019 esplicitava i propri effetti all'interno di precedente procedura di deroga all'art.15, lett.a), della legge regionale 78/1976, con applicazione dell'art.57 della legge regionale 71/1978, la quale, oltre a costituire atto definitivo per l'approvazione del progetto in variante prodotto dal Comune di Torrenova, costituiva altresì ulteriore presupposto per l'espressione del parere all'istanza formulata dal Comune di Torrenova prot.n. 0005657 del 11/04/2025 che ha dato luogo al citato parere prot. n. 0006730 del 18/04/2025, qui annullato. Per effetto di quanto procede i lavori effettuati dal Comune di Torrenova in assenza di computa procedura di deroga all'art.15, lett.a), della legge regionale 78/1976 sono da considerarsi abusivi per quanto diversi e/o modificativi dall'atto di deroga rilasciato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente

con DDG n.17 del 08/02/2016.”;

VISTA l'ulteriore nota del Soprintendente, prot. n. 14467 del 29.09.2026 acquisita all'ARTA/DRU in data 30.09.2026 prot. n. 14670, con la quale viene richiesta al Comune di Torrenova *“di produrre la documentazione tecnica collegata all'istanza formulata con prot. n. 0005657 del 11/04/2025, riguardante richiesta di regolarizzazione del tracciato autorizzato dalla Soprintendenza con nota prot. n. 0007516 del 28/11/2019, tenendo conto che documentazione e rappresentazione devono riguardare l'oggi..”*;

RITENUTO che con la procedura ex art. 46 bis L.R. n. 19/2020 e s.m.i. possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a), primo comma, dell'articolo 15 L.R. n. 78/1976 e s.m.i., con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 L.R. n. 78/1976 e s.m.i. che dispone, al comma 2, *“previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (C.T.S.) all'interno del quale è presente anche il Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio..”*;

RILEVATA l'incogruenza tra quanto riportato nel parere del Comitato Tecnico Scientifico, espresso con il voto, n. 18 del 23/09/2026, riguardo al parere favorevole del rappresentante della Soprintendenza BB.CC.AA., acquisito in sede di CTS, nell'ambito del procedimento ex art. 46 bis L.R. n. 19/2020 e s.m.i. e quanto contenuto nella nota del Soprintendente BB.CC.AA. prot. n. 14451/2026, intervenuta successivamente all'adozione del provvedimento dirigenziale n. 225/2026 di conclusione del procedimento di questo DRU sulla predetta deroga, con la quale è annullato il provvedimento rilasciato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di cui alla nota prot. n. 6730 del 18.11.2025;

RITENUTO di dover procedere alla sospensione del provvedimento dirigenziale emesso, n. 225 del 28.09.2026, in relazione alle risultanze della sopravvenuta nota della Soprintendenza BB.CC.AA. prot. n. 14451/2026 suindicata, per ragioni di intrinseca incongruenza rispetto al procedimento ex art. 46 bis L.R. n. 19/2020 e s.m.i. sopra richiamato;

RILEVATO che l'art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990 e s.m.i. dispone che *“L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies”*.

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, di **sospendere** l'efficacia del DDG. n. 225 del 28/09/2026 con il quale era stata concessa la deroga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 bis L.R. n. 19/2020 e successive modifiche ed integrazioni, a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 15 della L.R. n. 78/1976 finalizzata alla regolarizzazione amministrativa del progetto della strada litoranea, nel rispetto della destinazione d'uso di mobilità ciclo-pedonale, al fine di sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (C.T.S.) all'interno del quale è presente anche il Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio, il riesame della predetta procedura ex 46 bis L.R. n. 19/2020 sulla deroga richiesta dal Comune di Torrenova di cui alle delibere consiliari n. 1/2025 e n. 8/2025.

ART. 2) La sospensione dell'efficacia del DDG, n. 225 del 28.09.2026, non potrà eccedere il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. Il predetto termine può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies, in conformità all'art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ART. 3) Fa parte integrante del presente decreto e ne costituisce allegato il seguente atto:

- DDG n. 225 del 28/09/2026;

- ART. 4)** Il Comune di Torrenova resta onerato di tutti gli adempimenti consequenziali al presente decreto.
- ART. 5)** Il presente decreto, con la documentazione ad esso allegata, dovrà essere pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio online) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.
- ART. 6)** Il presente decreto, con esclusione dell'atto allegato, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 ed anche sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21.
- ART. 7)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione nel sito web del DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, li 01/10/2026

Il Dirigente Generale
(*Giuseppe Battaglia*)

Il Dirigente del Servizio
(*arch. Daniela Grifo*)



Daniela Grifo
REGIONE
SICILIANA
01.10.2026
11:06:27
GMT+02:00

